

9060

1 003 00000 00110020745 31/12/2018 31/12/2018

## POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI DOCUMENTO BASE - POLIZZA

NUMERO POLIZZA 1/2550/230/118643480  
 AGENZIA REGGIO EMILIA GRANDI CLIENTI CODICE SUBAGENZIA 100

Contraente ASP MAGIERA ANSALONI  
 Indirizzo VIA CARL MARX 10 - 42010 - RIO SALICETO - RE  
 Codice Fiscale 01327630354  
 CIG 7644114a6b

DATI GENERALI			
Effetto polizza	31/12/2018	Scadenza polizza	31/12/2019
Scadenza prima rata	31/12/2019	Frazionamento premio	Annuale
Convenzione	NO	Regolazione premio	SI

PREMI IN EURO						
PREMI DI RATA	Premio netto	Oneri per frazionamento	Imponibile	Contributo S.S.N.	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	1.107,41	==	1.107,41	99,54	173,05	1.380,00
<b>PREMIO ANNUO IN EURO</b>	<b>1.107,80</b>	<b>==</b>	<b>1.107,80</b>	<b>99,54</b>	<b>173,10</b>	<b>1.380,44</b>

La rata riportata sul presente documento è da corrispondere alla firma o in fase di regolazione premio, in base alle norme che regolano il contratto a regolazione premio.

GARANZIA	NUMERO VEICOLI/NATANTI	PREMIO ANNUO IMPONIBILE
Responsabilità Civile Veicoli a Motore	4	947,80
Garanzie Accessorie	4	140,00
Tutela Legale	4	20,00

### REGOLAZIONE PREMIO

Regolazione premio il: 31/12 di ogni anno

Il calcolo delle imposte è stato effettuato con le aliquote delle imposte vigenti alla data del movimento e pertanto detto calcolo potrà subire delle modifiche al momento dell'incasso della regolazione conseguenti alle eventuali variazioni delle aliquote stesse.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni particolari di polizza dettagliate nello specifico allegato

23

Condizioni particolari di veicolo/natante dettagliate nello specifico allegato

144-137

### INFORMATIVA ATTESTATO DI RISCHIO

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, a partire dal 1° luglio 2015 gli attestati di rischio saranno dematerializzati e la loro consegna pertanto sarà telematica.

Tale consegna avverrà su richiesta del Contraente con le modalità concordate tra il Contraente stesso e la Società

### ESTREMI DELLA POLIZZA E DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il presente contratto:

- è integrato dall'allegato contenente l'identificazione dei veicolo/natanti assicurati-garanzie prestate-valori assicurati e relativi premi
- è integrato dal contrassegno di assicurazione, dal certificato di assicurazione e dall'eventuale carta verde;
- è regolato dalle allegate Condizioni di polizza.
- è integrato dall'allegato contenente le condizioni particolari
- è integrato dall'allegato pluriveicolo e/o dall'applicazione singolo veicolo per l'indicazione delle garanzie accessorie operanti, solo se richiamate sui singoli veicoli/natanti.
- è in sostituzione del contratto 1/2562/230/73146

IL CONTRAENTE DICHIARA:

- ✓ di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il/i Fascicolo/i informativo/i edizione inerente ai veicoli/natanti assicurati in polizza, comprensivo di Nota informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy e la documentazione contrattuale;

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

9060

1 003 00000 00110020745 31/12/2018 31/12/2018

## POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI DOCUMENTO BASE - POLIZZA

NUMERO POLIZZA 1/2550/230/118643480  
AGENZIA REGGIO EMILIA GRANDI CLIENTI CODICE SUBAGENZIA 100

- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ che tutti i veicoli/natanti assicurati sono di sua proprietà
- ✓ che il codice CIG riportato in polizza è corretto
- ✓ di aver ricevuto e di accettare le Condizioni di polizza allegate.

**Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.**

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza Annuale

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Direttore Generale  
Matteo Laterza



Il Contraente

Polizza emessa il 27/12/2018

Il pagamento del premio è stato effettuato il 31/12/2018

L'Agente o l'Incaricato



9060

1 003 00000 00110020745 31/12/2018 31/12/2018

**POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI  
ALLEGATO GARANZIE ACCESSORIE E CONDIZIONI  
PARTICOLARI - POLIZZA**

NUMERO POLIZZA	1/2550/230/118643480		
AGENZIA	REGGIO EMILIA GRANDI CLIENTI	CODICE SUBAGENZIA	100

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA****23 - POLIZZA AMMINISTRATA A REGOLAZIONE PREMIO****CONDIZIONI PARTICOLARI DI VEICOLO**

Se richiamate nell'elenco veicoli/natanti assicurati, garanzie prestate, capitali e premi, con riferimento al singolo veicolo/natante, sono operanti le seguenti condizioni particolari

**144 - RINUNCIA ALLA RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPONIBILITA' AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALL'ART.C.2 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.**

L'Impresa, a parziale deroga dell'art.C.2, "Esclusioni e rivalsa", delle Condizioni di Assicurazione rinuncia al diritto di rivalsa solo nei confronti dell'ente o societa' proprietari o locatari dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:

- se il conducente non e'abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto e' vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt.186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche.

L'assicurazione non e' operante nel caso in cui l'ente o societa' proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

**137 - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MEC CANICI.**

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, impegnandosi a corrispondere entro il limite di E.1.100.000,00, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, (esclusi i danni da inquinamento all'acqua, all'aria e al suolo) di cui sia civilmente responsabile ai sensi di legge, dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, eseguite con mezzi e dispositivi meccanici installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

a) tutti coloro la cui responsabilita'deve essere coperta dall'assicurazione;

b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonche'gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con questo o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) ove l'Assicurato sia una Societa', i soci a responsabilita' illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

9060

1 003 00000 00110020745 31/12/2018 31/12/2018

## POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI ALLEGATO GARANZIE ACCESSORIE E CONDIZIONI PARTICOLARI - POLIZZA

NUMERO POLIZZA	1/2550/230/118643480	CODICE SUBAGENZIA	100
AGENZIA	REGGIO EMILIA GRANDI CLIENTI		

**GARANZIE ACCESSORIE**

Il dettaglio delle garanzie accessorie, se richiamate sui singoli veicoli/natanti, è riportato nei documenti di veicolo (allegato pluriveicolo/applicazione singolo veicolo)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Direttore Generale  
Matteo Laterza



Il Contraente

Polizza emessa il 27/12/2018



9060

1 003 00000 00110020745 31/12/2018 31/12/2018

## POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI ALLEGATO AL DOCUMENTO BASE - POLIZZA

NUMERO POLIZZA	1/2550/230/118643480		
AGENZIA	REGGIO EMILIA GRANDI CLIENTI	CODICE SUBAGENZIA	100
Contraente	ASP MAGIERA ANSALONI		
Indirizzo	VIA CARL MARX 10 - 42010 - RIO SALICETO - RE		
Codice Fiscale	01327630354		

### TESTO AGGIUNTIVO

Vale il capitolato che viene integralmente accettato.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Direttore Generale  
Matteo Laterza



Il Contraente





**APPENDICE INTEGRATIVA****La presente appendice integrativa costituisce parte integrante dell'allegato Fascicolo Informativo**

La presente appendice integrativa - consultabile anche sul sito [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it) - prevede l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo composto da:

- Nota informativa
- Condizioni di assicurazione
- Informativa privacy.

Gli aggiornamenti riguardano la gestione dei sinistri della garanzia Assistenza, che a partire dal 1° gennaio 2016 è affidata a PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., corso Massimo D'Azeglio 14, Torino (TO), CAP 10125, sito internet [www.prontoassistance.it](http://www.prontoassistance.it), e avente i seguenti recapiti:

- Numero Verde: 800 279 279
- per chiamate dall'estero +0039 011 6523200
- Fax +39 011 658652

Da tale data, pertanto, qualsiasi richiamo a IMA Italia Assistance S.p.A. per la gestione dei sinistri presente nel Fascicolo Informativo dovrà intendersi riferito a PRONTO ASSISTANCE SERVIZI.

Bologna, 27/12/2018

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Direttore Generale  
Matteo Laterza





**APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO  
PER CONTRATTI DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI**

**La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo informativo, ed è valida a decorrere dal 26 novembre 2016**

La presente appendice integrativa - consultabile sul sito [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it) - prevede l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo.

In particolare l'aggiornamento:

- è conseguente all'emanazione del Provvedimento IVASS n. 46 del 3 maggio 2016 recante modifiche al Regolamento ISVAP n. 24/2008, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'IVASS e la gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari;
- riguarda la sezione C - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami, contenuta nella Nota informativa del Fascicolo informativo, che deve pertanto intendersi modificata nei termini sotto riportati.

**NOTA INFORMATIVA**

**C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

**Reclami**

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti  
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)  
Fax: 02.51815353 e-mail: [reclami@unipolsai.it](mailto:reclami@unipolsai.it)

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Agenzia di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane - Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it);
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Direttore Generale  
Matteo Laterza



9060

1 003 00000 00110020745 31/12/2018 31/12/2018

## POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI ALLEGATO PLURIVEICOLO - POLIZZA

NUMERO POLIZZA 1/2550/230/118643480  
 AGENZIA REGGIO EMILIA GRANDI CLIENTI CODICE SUBAGENZIA 100

Contraente ASP MAGIERA ANSALONI  
 Indirizzo VIA CARL MARX 10 - 42010 - RIO SALICETO - RE  
 Codice Fiscale 01327630354

Il contraente è proprietario di tutti i mezzi assicurati o il locatario in caso di vincolo leasing sino alla scadenza del vincolo

### DATI VEICOLO

Tipo Movimento Emissione  
**NUMERO APPLICAZIONE 1** Data inclusione 31/12/2018 Ora copertura 24:00  
 VEICOLO Autovettura Uso Privato  
 Marca/Modello FIAT PANDA Codice Infocar //  
 Targa DV 331 KL Immatricolazione //  
 Alimentazione Benzina Potenza Fiscale 13 cv Potenza in kw //  
 Traino rimorchio NO Veicolo sostituito DV 331 KL  
 Avente diritto ASP MAGIERA ANSALONI Codice Fiscale/P.Iva 01327630354  
 Ruolo PROPRIETARIO

### GARANZIE

RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI	Bonus Malus Autovetture Classe UnipolSai 40 Classe di Conversione Universale 1	
Tariffa Edizione 05/2012	Valore in Euro	Premio lordo annuo in Euro
Massimali		
- complessivo per sinistro	7.290.000,00	
- per danni alle persone	6.070.000,00	
- per danni alle cose	1.220.000,00	
<b>Totale lordo RCA</b>		<b>185,72</b>

### GARANZIE

CORPI VEICOLI TERRESTRI E ALTRE GARANZIE	Forma della prestazione/combinazione	Valore/Somma assicurata in Euro	Scoperto %	Franchigia/Minimo non indennizzabile in Euro	Premio lordo annuo in Euro
Garanzie Accessorie	Variable				39,73
Tutela Legale		15.000,00			5,63
<b>Totale lordo CVT e Altre garanzie</b>					<b>45,36</b>
<b>Totale lordo complessivo</b>					<b>231,08</b>

Ad integrazione di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione si intendono operanti le seguenti garanzie.

Descrizione	Scoperto	Franchigia/minimo	Massimo indennizzabile
Perdita delle chiavi	0,00	0,00	250,00
Recupero/Traino	0,00	0,00	250,00
Dispositivi di antifurto	0,00	0,00	520,00
Soccorso Vittime della Strada	0,00	0,00	500,00
Trasporto in ambulanza	0,00	0,00	0,00
Responsabilita' Civile dei Trasportati	0,00	0,00	0,00
Spese di Viaggio/Rientro Passeggeri	0,00	0,00	150,00

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

9060

1 003 00000 00110020745 31/12/2018 31/12/2018

## POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI ALLEGATO PLURIVEICOLO - POLIZZA

NUMERO POLIZZA 1/2550/230/118643480  
 AGENZIA REGGIO EMILIA GRANDI CLIENTI CODICE SUBAGENZIA 100

Ricorso terzi da Incendio	0,00	0,00	3.000.000,00
Rottura Cristalli	0,00	0,00	2.500,00
Danni ai bagagli	0,00	0,00	0,00

PREMI IN EURO						
PREMI DI RATA	Premio netto	Oneri per frazionamento	Imponibile	Contributo S.S.N.	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	186,42	==	186,42	15,42	28,80	230,64

La rata riportata sul presente documento è da corrispondere alla firma o in fase di regolazione premio, in base alle norme che regolano il contratto a regolazione premio.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

144

### DATI VEICOLO

**Tipo Movimento** Emissione  
**NUMERO APPLICAZIONE 2**  
**VEICOLO** Autocarro  
**Marca/Modello** FIORINO  
**Immatricolazione** 01/04/2010  
**Massa trainabile //**  
**Avente diritto** ASP MAGIERA ANSALONI  
**Ruolo** PROPRIETARIO

**Data inclusione** 31/12/2018 **Ora copertura** 24:00  
**Usò** Conto proprio  
**Targa** DY 825 ET  
**Alimentazione** Diesel **Massa** 17 q.li  
**Traino rimorchio** NO **Veicolo sostituito** DY 825 ET  
**Codice Fiscale/P.Iva** 01327630354

RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI	Fissa Classe di Conversione Universale 9	
Tariffa Edizione 05/2012	Valore in Euro	Premio lordo annuo in Euro
<b>Massimali</b>		
- complessivo per sinistro	7.290.000,00	
- per danni alle persone	6.070.000,00	
- per danni alle cose	1.220.000,00	
<b>Totale lordo RCA</b>		<b>350,63</b>

CORPI VEICOLI TERRESTRI E ALTRE GARANZIE					
	Forma della prestazione/combinazione	Valore/Somma assicurata in Euro	Scoperto %	Franchigia/Minimo non indennizzabile in Euro	Premio lordo annuo in Euro
Garanzie Accessorie	Variabile				39,73
Tutela Legale		15.000,00			5,63
<b>Totale lordo CVT e Altre garanzie</b>					<b>45,36</b>
<b>Totale lordo complessivo</b>					<b>395,99</b>

Ad integrazione di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione si intendono operanti le seguenti garanzie.

Descrizione	Scoperto	Franchigia/minimo	Massimo indennizzabile
Perdita delle chiavi	0,00	0,00	250,00
Recupero/Traino	0,00	0,00	250,00
Dispositivi di antifurto	0,00	0,00	520,00
Soccorso Vittime della Strada	0,00	0,00	500,00
Trasporto in ambulanza	0,00	0,00	0,00
Responsabilita' Civile dei Trasportati	0,00	0,00	0,00

9060

1 003 00000 00110020745 31/12/2018 31/12/2018

## POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI ALLEGATO PLURIVEICOLO - POLIZZA

NUMERO POLIZZA 1/2550/230/118643480  
 AGENZIA REGGIO EMILIA GRANDI CLIENTI CODICE SUBAGENZIA 100

Spese di Viaggio/Rientro Passeggeri	0,00	0,00	150,00
Ricorso terzi da Incendio	0,00	0,00	3.000.000,00
Rottura Cristalli	0,00	0,00	2.500,00
Danni ai bagagli	0,00	0,00	0,00

PREMI IN EURO						
PREMI DI RATA	Premio netto	Oneri per frazionamento	Imponibile	Contributo S.S.N.	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	317,17	==	317,17	29,11	49,71	395,99

La rata riportata sul presente documento è da corrispondere alla firma o in fase di regolazione premio, in base alle norme che regolano il contratto a regolazione premio.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

137-144

### DATI VEICOLO

**Tipo Movimento** Emissione  
**NUMERO APPLICAZIONE** 3 **Data inclusione** 31/12/2018 **Ora copertura** 24:00  
**VEICOLO** Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico **Usò** Conto proprio  
**Marca/Modello** FIAT DUCATO **Targa** AH 562 DY  
**Immatricolazione** 01/04/1996 **Alimentazione** Diesel **Massa** 33 q.li  
**Massa trainabile** // **Traino rimorchio** NO **Veicolo sostituito** AH 562 DY  
**Avente diritto** ASP MAGIERA ANSALONI **Codice Fiscale/P.Iva** 01327630354  
**Ruolo** PROPRIETARIO

RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI	Fissa	Classe di Conversione Universale 14
Tariffa Edizione 05/2012	Valore in Euro	
Massimali	Premio lordo annuo in Euro	
- complessivo per sinistro	7.290.000,00	
- per danni alle persone	6.070.000,00	
- per danni alle cose	1.220.000,00	
Totale lordo RCA		438,28

CORPI VEICOLI TERRESTRI E ALTRE GARANZIE	Forma della prestazione/combinazione	Valore/Somma assicurata in Euro	Scoperto %	Franchigia/Minimo non indennizzabile in Euro	Premio lordo annuo in Euro
Garanzie Accessorie	Variabile				39,73
Tutela Legale		15.000,00			5,63
Totale lordo CVT e Altre garanzie					45,36
Totale lordo complessivo					483,64

Ad integrazione di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione si intendono operanti le seguenti garanzie.

Descrizione	Scoperto	Franchigia/minimo	Massimo indennizzabile
Perdita delle chiavi	0,00	0,00	250,00
Recupero/Traino	0,00	0,00	250,00
Dispositivi di antifurto	0,00	0,00	520,00
Soccorso Vittime della Strada	0,00	0,00	500,00
Trasporto in ambulanza	0,00	0,00	0,00

UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni

9060

1 003 00000 00110020745 31/12/2018 31/12/2018

## POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI ALLEGATO PLURIVEICOLO - POLIZZA

NUMERO POLIZZA 1/2550/230/118643480  
 AGENZIA REGGIO EMILIA GRANDI CLIENTI CODICE SUBAGENZIA 100

Responsabilita' Civile dei Trasportati	0,00	0,00	0,00
Spese di Viaggio/Rientro Passeggeri	0,00	0,00	150,00
Ricorso terzi da Incendio	0,00	0,00	3.000.000,00
Rottura Cristalli	0,00	0,00	2.500,00
Danni ai bagagli	0,00	0,00	0,00

PREMI IN EURO						
PREMI DI RATA	Premio netto	Oneri per frazionamento	Imponibile	Contributo S.S.N.	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	386,46	==	386,46	36,38	60,80	483,64

La rata riportata sul presente documento è da corrispondere alla firma o in fase di regolazione premio, in base alle norme che regolano il contratto a regolazione premio.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

137-144

### DATI VEICOLO

Tipo Movimento Emissione  
 NUMERO APPLICAZIONE 4 Data inclusione 31/12/2018 Ora copertura 24:00  
 VEICOLO Autovettura Uso Privato  
 Marca/Modello FIAT DOBLO Codice Infocar //  
 Targa DG 957 AV Immatricolazione 01/07/2007  
 Alimentazione Benzina Potenza Fiscale 15 cv Potenza in kw //  
 Traino rimorchio NO Veicolo sostituito DG 957 AV  
 Avente diritto ASP MAGIERA ANSALONI Codice Fiscale/P.Iva 01327630354  
 Ruolo PROPRIETARIO

RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI	Valore in Euro	Premio lordo annuo in Euro
Bonus Malus Autovetture Classe UnipolSai 40 Classe di Conversione Universale 1		
Tariffa Edizione 05/2012		
Massimali		
- complessivo per sinistro	7.290.000,00	
- per danni alle persone	6.070.000,00	
- per danni alle cose	1.220.000,00	
Totale lordo RCA		224,37

CORPI VEICOLI TERRESTRI E ALTRE GARANZIE	Forma della prestazione/combinazione	Valore/Somma assicurata in Euro	Scoperto %	Franchigia/Minimo non indennizzabile in Euro	Premio lordo annuo in Euro
Garanzie Accessorie	Variabile				39,73
Tutela Legale		15.000,00			5,63
Totale lordo CVT e Altre garanzie					45,36
Totale lordo complessivo					269,73

Ad integrazione di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione si intendono operanti le seguenti garanzie.

Descrizione	Scoperto	Franchigia/minimo	Massimo indennizzabile
Perdita delle chiavi	0,00	0,00	250,00
Recupero/Traino	0,00	0,00	250,00

9060

1 003 00000 00110020745 31/12/2018 31/12/2018

## POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI ALLEGATO PLURIVEICOLO - POLIZZA

NUMERO POLIZZA 1/2550/230/118643480  
 AGENZIA REGGIO EMILIA GRANDI CLIENTI CODICE SUBAGENZIA 100

Dispositivi di antifurto	0,00	0,00	520,00
Soccorso Vittime della Strada	0,00	0,00	500,00
Trasporto in ambulanza	0,00	0,00	0,00
Responsabilita' Civile dei Trasportati	0,00	0,00	0,00
Spese di Viaggio/Rientro Passeggeri	0,00	0,00	150,00
Ricorso terzi da Incendio	0,00	0,00	3.000.000,00
Rottura Cristalli	0,00	0,00	2.500,00
Danni ai bagagli	0,00	0,00	0,00

PREMI IN EURO						
PREMI DI RATA	Premio netto	Oneri per frazionamento	Imponibile	Contributo S.S.N.	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	217,36	==	217,36	18,63	33,74	269,73

La rata riportata sul presente documento è da corrispondere alla firma o in fase di regolazione premio, in base alle norme che regolano il contratto a regolazione premio.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

144

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
 Direttore Generale  
 Matteo Laterza



Il Contraente

---





## CAPITOLATO DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ALLE ASP ADERENTI, PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE PROROGA PER MASSIMO ULTERIORI 6 MESI.

### LOTTO 3

CIG7644114A6B

## VEICOLI DELL'ENTE R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE E AUTO RISCHI DIVERSI

(Cumulativa amministrata con Libro Matricola)

### DEFINIZIONI

#### Definizioni comuni

**ASSICURATO:** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**ASSICURAZIONE:** Il contratto di assicurazione.

**ATTIVITA'** Quella svolta dalle ASP aderenti per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate,

**CONTRAENTI:**

L'ASP Magiera Ansaloni come Centrale Unica di committenza e Amministrazione Aggiudicatrice;

L'ASP Città delle Persone di Reggio Emilia Amministrazione Aggiudicatrice

L'ASP Valloni Marecchia di Rimini Amministrazione Aggiudicatrice

L'ASP Don Cavalletti di Carpineti Amministrazione Aggiudicatrice

**FRANCHIGIA** L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**RISARCIMENTO/ INDENNIZZO:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**POLIZZA:** Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

**PREMIO** La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.

**RISCHIO** La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.



**SCOPERTO** La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

**SINISTRO** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**SOCIETA'** L'Impresa assicuratrice.

### Definizioni di settore

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

#### Accessori

- di serie - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fono audiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- non di serie - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fono audiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- fono audiovisivi - Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.

#### Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o - per le altre garanzie operanti - il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

#### Classe di Conversione Universale o C.U.

La classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

#### Compagnia e/o Società

L'Impresa Assicuratrice che presta le garanzie.

#### Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

#### Danno parziale

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.



**Danno totale**

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**Degrado**

Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

**Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Franchigia**

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro

**Furto**

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).

**Incendio**

La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.

**Indennizzo**

La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

**Codice delle Assicurazioni**

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.

**Massimale**

La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

**Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

#### **Rapina**

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).

#### **Risarcimento**

La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.

#### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

#### **Scoperto**

La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

#### **Scoppio**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

#### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

#### **Valore Commerciale**

Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.

#### **Veicolo**

Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima.

#### **- Clausola broker**

L'Assicurato identificato in tabella si avvale di una società di brokeraggio. L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà pertanto anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.



La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura massima dell'10 % sul Premio imponibile. Per l'ASP Don Cavalletti è nella misura massima del 6%. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

## PARAGRAFO 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

### 1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

I premi sono determinati in ragione di ogni singolo mezzo assicurato.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### 1.3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.



#### 1.4 Durata del contratto

L'accordo quadro ha una durata che decorre dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019 con la possibilità di proroga di mesi sei (6).

Il contratto derivato avrà una durata che decorre dalla data di stipula, all'interno del periodo di validità dell'accordo quadro, fino al 31/12/2022 e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le Parti.

Alle medesime condizioni normative ed economiche alla scadenza della polizza potrà essere prorogata da parte dell'amministrazione fino ad un massimo 6 mesi successivi alla scadenza naturale della stessa, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della decorrenza della prosecuzione.

Alle medesime condizioni normative ed economiche alla scadenza della polizza potrà essere rinnovata da parte dell'amministrazione fino ad un massimo 24 mesi successivi alla scadenza naturale della stessa, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della decorrenza della prosecuzione.

#### 1.5 Estensione territoriale / rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione della stessa alla Società.

#### 1.6 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.



Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

#### 1.7 Rinvio alle norme di legge

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato (come più avanti ribadito - punto 1.9).

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

#### 1.8 Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

a) sinistri denunciati;

b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

d) sinistri senza seguito;

e) sinistri respinti;

f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 10,00 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 200,00.

5. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l'applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente ~~trattenuta dal~~ pagamento.



#### 1.9 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### 1.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### 1.11 Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D. Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.

Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

#### 1.12 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

#### 1.13 Amministrazione del contratto con Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o concessi in comodato o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue



attività istituzionali, compresi eventuali veicoli di Associazione o Enti che gestiscono servizi per conto del Contraente.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione rca sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché:

- L'esclusione e l'inclusione avvengano contestualmente;
- Il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 60° giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie – ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

#### 1.14 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:



– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;

– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;

– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

## PARAGRAFO 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)

### 2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere – entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere, fatto salvo il diritto di rivalsa.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine;

- quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;

- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;

- per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;



- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;

## 2.2 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
- b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.

Nel ipotesi del punto "e)", nonché per fatti dolosi la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto, ai sensi della normativa vigente.

## 2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.
- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

## 2.4 Formula tariffaria

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda tecnica e/o dell'Elenco veicoli che integrano la polizza, in una o più delle Formule tariffarie di seguito indicate:

### **a) Formula tariffaria "Bonus / Malus" - per autovetture o autocarri**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **b) Formula tariffaria "Bonus / Malus" o equivalente - per motocicli e ciclomotori**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di



appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **c) Formula tariffaria "Franchigia fissa e assoluta"**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

### **d) Formula tariffaria "FISSA" senza franchigia - con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria - riguardo ai veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, ai veicoli per usi speciali e per trasporti specifici - prevede aumenti del premio in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

## **2.5 Rimborso nei limiti della franchigia**

Nel caso l'assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta", la Società - alla scadenza di ogni semestre - richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia prevista.

La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

## **2.6 Passaggio di tariffa**

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

## **2.7 Denuncia dei sinistri**

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23.12.1976, n. 857, convertito con modificazioni nella L. 26.2.1977, n. 39 (c.d. Modulo Blu) ovvero mediante comunicazione sostitutiva dello stesso e deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.



Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro ovvero nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

#### 2.8 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 della Legge)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° della Legge) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 della Legge) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 della Legge.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 della Legge, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro.

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 della Legge.

#### 2.9 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 della Legge)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al punto precedente, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte.

#### 2.10 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 della Legge)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 della Legge.

#### 2.11 Gestione delle vertenze

Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, la Società assume, a nome dell'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione



stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando - ove occorra - legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati con il suo preventivo benestare e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

PARAGRAFO 3 - NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI NELLA  
RCA OBBLIGATORIA  
(Sempre operanti)

3.1 Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

3.2 Carico e scarico

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna;

3.3 Autoveicoli speciali per il trasporto di persone con handicap

L'assicurazione vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.

3.4 Danni a cose di terzi trasportati

L'assicurazione copre anche i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato, agli indumenti e beni di uso personale, nonché oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

La presente estensione non vale per: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto.

Sono altresì esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

3.5 Ricorso terzi



La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sotto limite del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.

Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

### 3.6 Inquinamento accidentale

Ad integrazione della copertura responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.

La presente estensione di garanzia non vale:

a) per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;

b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;

c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla Legge;

d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.

### 3.7 Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino alla concorrenza della somma indicata alla paragrafo 6 - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.





Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale, fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6. La garanzia è operante anche se ciò venga effettuato con mezzi del Contraente.

### 3.12 Trasporto in ambulanza

La Società, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo assicurato e previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa, fino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo 6, le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di soccorso (Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura).

### 3.13 Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuata con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alla suddette operazioni non sono considerate terzi.

### 3.14 Rinuncia alla rivalsa

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.2 delle Norme che regolano l'assicurazione RCA, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore in quanto l'abilitazione alla guida sia stata sospesa o revocata e ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente;
- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche. Ricorrendo tale ipotesi, la rivalsa della Società nei confronti del conducente - sempre che non si tratti di persona affetta da etilismo cronico - sarà limitata a un importo pari al 10% del danno, con il massimo di Euro 1.000,00;
- nel caso di sinistro cagionato da conducente con patente idonea ma scaduta, della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo.

La Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente scaduta non venisse rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;

- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Comunque l'Impresa non esercita rivalsa nei confronti del Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 del Codice Civile.



### 3.15 Tutela legale, dissequestro e custodia

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza di euro 15.000,00 per evento, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 CC;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

La garanzia comprende:

- le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale, ivi comprese le spese di custodia;
- a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa.

La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura di risarcimento diretto di cui all'Art. 149 della Legge;

L'assicurazione non è operante inoltre:

- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti dalla Società per conto della Compagnia assicuratrice del responsabile civile, in applicazione della normativa sul Risarcimento diretto, in attuazione degli Artt. 149 e 150 della Legge;
- nel caso di controversia promossa contro il Contraente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.



**SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI KASKO**  
(Limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per la specifica garanzia)

**4.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi rientranti nella garanzia kasko come di seguito definita:

- Kasko - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente/Assicurato o del conducente.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo e i relativi danni si verifichino congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia.

In caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato lo scoperto con il minimo non indennizzabile indicato alla sezione 6.

**4.2 Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) a ruote, cerchioni, pneumatici e camere d'aria, salvo se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- c) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- d) provocati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

**4.3 Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società, in caso di sinistro e ferma l'esclusione dei danni causati con dolo, rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante - ai sensi dell'art. 1916 c.c. - nei confronti del conducente per le somme pagate, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente.

**4.4 Adeguamento del valore assicurato e del premio**



La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

#### 4.5 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

#### 4.6 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

1. non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli;
2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;
3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.



#### 4.7 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

#### 4.8 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti comprovanti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

### PARAGRAFO 5 - MASSIMALE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

#### 5.1 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti:

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi limiti di indennizzo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

GRANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO			FRANCHIGIE – LIMITI DI SCOPERTO PER SINISTRO		
	Asp Magiera Ansaloni	Asp Don Cavalletti	Asp Valloni Marecchia	Asp Magiera Ansaloni	Asp Don Cavalletti	Asp Valloni Marecchia
Massimale Rca per veicolo assicurato	6.500.000,00	10.000.000,00	6.500.000,00			
Ricorso terzi	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA
Danni causati dal trasporto di vittime della strada	€500.000,00	€500.000,00	€500.000,00	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA
Rottura cristalli	€2.500,00	€2.500,00	€2.500,00	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA
Perdita delle chiavi	€250,00.	€250,00.	€250,00.	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA



Traino e recupero	€250,00	€250,00	€250,00	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA
Rientro dei passeggeri	€150,00	€150,00	€150,00	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA
Kasco	No	Si	No	-	500,00	-

È prevista la facoltà di ogni Amministrazione aderente, in corso di vigenza del proprio contratto derivato, di poter effettuare delle variazioni contrattuali al ricorrere dei casi stabiliti ai sensi dell'art 106 del D.Lgs. 50/2018 comma 1. Per quanto al comma 1 lettera e) l'importo della variazione è fissato nello stesso limite % di cui al comma 7 del medesimo articolo; oltre a ciò è sempre ammessa l'ulteriore facoltà di aumento o diminuzione sino al limite del 20% dell'importo del contratto di appalto derivato per ogni singola Asp ai sensi del comma 12 del medesimo articolo.

#### Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'Allegato ELENCO VEICOLI - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- a. **RCA, Norme aggiuntive** (norme 3.0) per tutti i mezzi identificati nell'Allegato **ELENCO VEICOLI** o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- b. **Auto Rischi Diversi - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** norme 4.0) e **Kasko** (norme 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'Allegato ELENCO VEICOLI o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

#### Forma tariffaria dell'assicurazione RCA:

- TARIFFA BONUS / MALUS per autovetture, auto promiscui, motocicli e ciclomotori
- TARIFFA FISSA con pejus, ove previsto, per ogni altro veicolo indicato nell'elenco allegato

#### Determinazione del premio

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di ciascuna città in cui sono situate le amministrazioni aggiudicatrici e in base ai dati indicati nell'Allegato ELENCO VEICOLI, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

1. alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio (o rilevabile tramite la banca dati ANIA) alla data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.

Relativamente alle garanzie Auto Rischi Diversi, ove rese operanti, si applicano le tariffe indicate in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati, unite all'assicurazione per formarne parte integrante.

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	
-------------------------	--



Contributo SSN	
Imposte	
Totale	

La Società



Il Contraente

